



NOVITÀ NORMATIVE MARZO 2022

1. Fondo RipreSa per le RSA
2. Leva civica
3. Nuovo bando per tutori minori stranieri non accompagnati
4. Recupero vani e locali seminterrati
5. Sostegno a manifestazioni ed eventi sportivi
6. Sostegno ad attività da parte di organizzazioni di volontariato, di associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore

Legislazione regionale

1. Fondo RipreSa per le RSA

Il finanziamento copre esclusivamente il fabbisogno di liquidità corrente della/e sola/e RSA accreditata/e con il SSR e operante/i in Lombardia e accreditate con il Sistema Sanitario Regionale (SSR), regolarmente iscritta al Registro delle Imprese e/o al Repertorio Economico Amministrativo (REA) della Camera di Commercio competente, con almeno due esercizi contabili chiusi e in possesso di una tra una delle seguenti nature giuridiche di diritto privato:

- Fondazione,
- Associazione,
- Cooperativa sociale,
- Consorzio di cooperative sociali,
- Ente religioso civilmente riconosciuto ai sensi della L. n. 222 del 20 maggio 1985 e s.m.i.,
- Ente morale.

La domanda deve essere presentata in modalità telematica esclusivamente mediante l'invio di una PEC a: ripresa@pec.finlombarda.it

Lo sportello apre il 9 marzo (ore 12.00) e resterà aperto fino al 30 dicembre 2024 (ore 16.00) o fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

La procedura per l'assegnazione del finanziamento è valutativa a sportello: le istruttorie sono effettuate secondo l'ordine cronologico di ricezione della domanda.

La valutazione delle domande pervenute prevede un'istruttoria formale e una di merito creditizio.

Per informazioni relative alle modalità di presentazione delle domande scrivere a: infobando.ripresa@finlombarda.it.

2. Leva civica

In attuazione della Dgr n. 3841/2020 con il D.d.s n. 3950 del 24 marzo 2020 è stato approvato l'avviso pubblico e la relativa modulistica per la promozione della Leva civica lombarda volontaria.



Il provvedimento pubblicato sul BURL SO n. 13 del 29 marzo verrà anche inserito sul Portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it.

I soggetti titolati a presentare progetti (di seguito Enti promotori) sono quelli iscritti, alla data della presentazione della domanda, all'Albo regionale degli Enti di Leva civica lombarda volontaria di cui all'articolo 6 della l.r. n. 16 del 22 ottobre 2019.

I progetti sono rivolti ai giovani che, all'atto della propria candidatura all'Ente promotore, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- età compresa tra i 18 ed i 28 anni compiuti (ovvero fino a 28 anni e 364 giorni);
- residenti in Lombardia;
- assenza di condanne anche non definitive alla pena della reclusione superiore a un anno per delitto non colposo oppure a una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente la detenzione, l'uso, il porto, il trasporto, l'importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti oppure per delitti riguardante l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata;
- non appartenenza a corpi militari o alle forze di polizia;
- non aver già partecipato ad altri progetti di Leva Civica.

I volontari di Leva civica non devono aver avuto negli ultimi 12 mesi - rispetto alla data di presentazione della propria candidatura - rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione (tra cui il Servizio Civile Universale), con il soggetto titolare del progetto o con l'Ente ospitante.

3. Nuovo bando per tutori minori stranieri non accompagnati

Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Lombardia segnala l'apertura del bando per tutori di Minori Stranieri Non Accompagnati. In allegato la guida "Diventa un tutore volontario per i Minori Stranieri Non Accompagnati".

Il bando scadrà il 23 agosto 2023, mentre le selezioni saranno effettuate gradualmente a partire dalle prossime settimane e progressivamente nel corso dei prossimi mesi.

Per essere tutore volontario, è sufficiente avere:

- cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;
- almeno venticinque anni di età;
- il godimento dei diritti civili e politici.

La procedura di selezione dei tutori volontari avviene attraverso alcune fasi distinte:

- istruttoria: l'ufficio del Garante per l'Infanzia e l'adolescenza verifica la completezza della domanda e il possesso dei requisiti richiesti;
- colloquio: la Commissione di valutazione svolge il colloquio volto all'individuazione delle peculiarità relazionali e motivazionali del candidato;
- formazione: i candidati che superano il colloquio di selezione sono ammessi ai corsi di formazione fruibili gratuitamente. Tali corsi hanno lo scopo di aiutare il tutore volontario ad acquisire tutti gli strumenti culturali e conoscitivi necessari per adempiere ai suoi doveri con consapevolezza e responsabilità;
- approvazione delle candidature da parte della Commissione;
- trasmissione dei nominativi ai Tribunali per i Minorenni (Brescia o Milano);



- iscrizione nell'elenco dei tutori volontari: i candidati che abbiano portato a termine la formazione, dopo aver prestato il proprio consenso, vengono iscritti nell'elenco dei tutori volontari istituito presso il Tribunale per i minorenni.

Il bando può essere scaricato dal sito www.garanteinfanzia.regione.lombardia.it.

4. Recupero vani e locali seminterrati

La Legge Regionale 3 marzo 2022, n. 3 pubblicata sul BURL n. 10, suppl. del 07 Marzo 2022 ha modificato il Titolo VI della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e la l.r. 10 marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti), in attuazione del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

In particolare l'art 3 stabilisce:

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 10 marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti) (2) è sostituito dai seguenti:

'3. Nel caso di recupero di locali seminterrati a uso abitativo anche comportante la realizzazione di autonome unità a uso abitativo, i comuni trasmettono alle Agenzie di tutela della salute (ATS) territorialmente competenti copia della segnalazione certificata presentata ai sensi dell'articolo 24 del d.p.r. 380/2001, corredata di attestazione dell'avvenuta realizzazione di almeno una misura tecnica correttiva per la mitigazione o il contenimento dell'accumulo di gas radon all'interno dei locali e, ove tecnicamente realizzabile, dell'avvenuta predisposizione di un'ulteriore misura tecnica correttiva per la rimozione di tale gas. Per le misure tecniche correttive di cui al precedente periodo si deve tenere conto dei regolamenti edilizi comunali, integrati ai sensi dell'articolo 66 septiesdecies, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale recante 'Modifiche al Titolo VI della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e alla l.r. 10 marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti), in attuazione del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117)', o, nelle more dell'integrazione, delle 'Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor', approvate sulla base di indicazioni tecniche internazionali con decreto dirigenziale n. 12678 del 21 dicembre 2011, e dei relativi aggiornamenti.

3.1. A seguito dell'avvenuto recupero dei locali seminterrati a uso abitativo, anche la misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria entro ventiquattro mesi dalla presentazione della segnalazione certificata ai sensi dell'articolo 24 del d.p.r. 380/2001. Con gli esiti di tale misurazione occorre conseguentemente integrare la documentazione presentata a corredo della segnalazione certificata. Qualora dalla misurazione risulti che i livelli di gas radon sono superiori ai livelli di riferimento stabiliti dall'articolo 12 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117), deve essere completata l'applicazione delle misure tecniche correttive di cui al comma 3 per conseguire il risanamento dei locali e occorre procedere ad ulteriore misurazione, i cui esiti devono essere trasmessi ad ulteriore



integrazione della documentazione di cui al periodo precedente al fine di attestare il rispetto dei suddetti livelli di riferimento.

3.2. Nel caso di mutamento d'uso senza opere di locali seminterrati da destinare ad uso abitativo, è obbligatorio effettuare misurazioni delle concentrazioni di radon per verificare il rispetto dei livelli massimi di riferimento di cui all'articolo 12 del d.lgs. 101/2020. La relazione tecnica contenente il risultato della misurazione di cui all'articolo 19, comma 4, del medesimo decreto è allegata alla comunicazione al comune di cui all'articolo 52, comma 2, della l.r. 12/2005. In caso di superamento dei valori massimi di riferimento di cui al primo periodo devono essere adottate misure correttive per la riduzione dell'esposizione al gas radon e si deve procedere ad ulteriori misurazioni al fine di attestare il rispetto dei suddetti livelli.'

2. Le disposizioni dell'articolo 3 della l.r. 7/2017, come modificate dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche agli interventi di recupero dei piani terra esistenti di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, della legge regionale 26 novembre 2019, n. 18 (Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali), fatte comunque salve le esclusioni previste dallo stesso articolo 8 della l.r. 18/2019.

5. Sostegno a manifestazioni ed eventi sportivi

Con D.g.r. 7 marzo 2022 n. 6056 sono stati individuati i criteri attuativi per ottenere il sostegno a manifestazioni ed eventi sportivi sul territorio lombardo periodo 1° gennaio 2022/31 marzo 2023. Il provvedimento è stato pubblicato sul BURL SO n. 11 del 14 marzo 2022.

Sono ammissibili a contributo le manifestazioni ed eventi sportivi con carattere agonistico o dilettantistico realizzate in Lombardia dal 01.01.2022 al 31.03.2023.

Potranno ricevere contributi per la realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi, esclusivamente i soggetti aventi sede legale e/o operativa in Lombardia e rientranti in una delle seguenti tipologie:

- a) Federazioni Sportive Nazionali/Comitati regionali/provinciali.
- b) Discipline Sportive Associate/Comitati regionali/provinciali.
- c) Enti di Promozione Sportiva/ Comitati regionali/provinciali.
- d) Associazioni benemerite riconosciute dal CONI.
- e) Associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte al CONI o al CIP o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva.
- f) Comitati organizzatori regolarmente costituiti e senza scopo di lucro.
- g) Altri soggetti aventi nel proprio statuto/atto costitutivo finalità sportive, ricreative e motorie, non lucrative.
- h) Enti Locali anche in collaborazione con uno dei soggetti individuati ai precedenti punti.

Sono ammissibili al contributo regionale le sole spese connesse alla realizzazione dell'iniziativa e relative a:

- a) Affitto e allestimento di spazi, locali, strutture o impianti sportivi
- b) Noleggio di attrezzature e strumentazioni sportive, autoveicoli
- c) Servizio di ambulanza



- d) Servizi di sicurezza
 - e) Servizi assicurativi
 - f) Tasse federali, fee, diritti d'autore (SIAE), tassa occupazione suolo pubblico e affissioni
 - g) Compensi per prestazioni e rimborsi forfettari (funzionali all'esercizio della corrispondente prestazione professionale) a istruttori, tecnici, arbitri, giudici di gara e personale di supporto, personale sanitario e parasanitario, personale di segreteria, speaker.
 - h) Ospitalità atleti e rimborso spese per trasporto.
 - i) Servizio di comunicazione/pubblicità, creazione e gestione sito internet dedicato
 - j) Materiale promozionale e pubblicitario
 - k) Premi consistenti in beni materiali aventi carattere simbolico
 - l) Rinfreschi e ristoranti
 - m) Acquisto materiale di uso corrente
 - n) Servizi di pulizia, sanificazione e igienizzazione dei locali e delle attrezzature
- Per le domande presentate ai sensi del Regime di aiuto di cui al Regolamento UE n. 651/2014, art. 55, sono considerati ammissibili, oltre alle spese per la realizzazione delle infrastrutture, anche le seguenti spese relative ai costi di esercizio per la loro realizzazione e funzionamento, quali: a) personale b) materiali c) servizi appaltati d) comunicazioni e) energia f) manutenzione g) affitto h) amministrazione.

6. Sostegno ad attività da parte di organizzazioni di volontariato, di associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore

La D.g.r. n. 6100 del 14 marzo 2022 "Sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato, di associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore (d.lgs. 117/2017)", pubblicata sul BURL SO n. 11 del 17 marzo 2022, ha definito i criteri a cui ha dato attuazione con successivo atto il D.d.s. n. 3916 del 24 marzo 2022, pubblicato sul BURL SO n. 13 del 28 marzo e) e successivamente anche sul Portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it.

Sono ammissibili alla presentazione dei progetti i partenariati composti esclusivamente da enti del terzo settore (ETS) appartenenti alle categorie di seguito dettagliate:

- organizzazioni di volontariato (ODV);
- associazioni di promozione sociale (APS);
- fondazioni del Terzo settore.

Non potranno essere beneficiari del contributo gli Enti Gestori dei Centri di Servizio.

Il costo totale del progetto, pena l'inammissibilità, non potrà essere inferiore a € 31.500 e superiore a € 56.250. Il contributo pubblico non potrà essere inferiore a € 25.200,00 e superiore a € 45.000,00 e, in ogni caso, non potrà essere superiore all'80% del costo totale del progetto.

L'Avviso finanzia progetti realizzati nelle seguenti aree tematiche:

1. Supporto alle persone in situazione di fragilità;
2. Supporto all'infanzia e alla famiglia;



3. Contrasto alla povertà educativa (giovani e adolescenti);
4. Promozione della cultura del volontariato;
5. Sviluppo di città vivibili;
6. Sostenibilità ambientale.

La domanda di accesso al contributo può essere presentata esclusivamente online attraverso il portale di Regione Lombardia dedicato ai bandi www.bandiregione.lombardia.it a partire dalle ore 10:00 del 01.04.2022 ed entro le ore 12:00 del 16.05.2022.

Progetti di legge

PDL 214 *"Legge di semplificazione 2022"*.

Atto di iniziativa del Presidente della Giunta.

28 marzo Iscritto all'odg della Commissione III.

30 marzo iscritto all'odg delle Commissioni I-II-VI.

31 marzo iscritto all'odg delle Commissioni IV-V-VII.

La proposta di semplificazione normativa dell'anno 2022 contiene, per gli ambiti istituzionali, economico e territoriale, disposizioni di semplificazione amministrativa, organizzativa e procedimentale.

PDL n. 213 *"Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2022"*.

Atto di iniziativa del Presidente della Giunta.

28 marzo Iscritto all'odg della Commissione III.

30 marzo iscritto all'odg delle Commissioni I-II-VI.

31 marzo iscritto all'odg delle Commissioni IV-V-VII.

La prima legge di revisione normativa ordinamentale dell'anno 2022 contiene, per gli ambiti istituzionale, economico e territoriale circoscritte e limitate modifiche, puntuali integrazioni o specifiche sostituzioni di disposizioni legislative. Il Titolo IV contiene norme di attuazione di impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione.

PDL n. 211 *"Promozione della parità retributiva di genere e interventi a contrasto del divario retributivo di genere"*.

Atto di iniziativa consiliare.

In carico alla Commissione IV. Le Commissioni I, II e il Consiglio per le Pari Opportunità devono esprimere il parere di propria competenza.

Sull'argomento era stato presentato anche il **PDL n. 74** "Riduzione divario retributivo di genere", ma è stato ritirato dai promotori.

9 marzo il Consiglio per le pari opportunità ha espresso parere favorevole all'unanimità.

PDL n. 208 *"Riconoscimento dei Caregivers familiari"*

Atto di iniziativa consiliare.

In carico alla Commissione III

Il provvedimento chiede alla Regione il riconoscimento del loro ruolo di assistenza dei "caregiver familiari" attraverso le seguenti azioni:



- a) promuove e valorizza la figura del “caregiver familiare” nell'ambito delle prestazioni di assistenza domiciliare;
- b) definisce le azioni necessarie all'integrazione del caregiver familiare nel piano di assistenza e cura;
- c) sostiene, attraverso appositi bandi a favore di associazioni di volontariato iscritte ai registri regionali, progetti finalizzati all'attivazione di reti solidali e gruppi di auto-mutuo aiuto destinati ai caregiver familiari;
- d) favorisce azioni di supporto psicologico finalizzati al mantenimento del benessere psicofisico del caregiver familiare con il coinvolgimento dello psicologo di base presente nelle Case di Comunità di cui alla l. r. n. 22/2021;
- e) promuove e sostiene azioni di informazione, formazione e orientamento del caregiver familiare attraverso il coinvolgimento dei Piani di zona;
- f) promuove lo sviluppo di sistemi di informazione e comunicazione basati sulle nuove tecnologie a supporto dell'attività del caregiver familiare.

Si ricorda che sul tema esiste anche il **PDL n. 148** “*Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare*” di iniziativa popolare e che è stato presentato alla Commissione III lo scorso 3 novembre da ACLI Lombardia a nome di tutti gli Enti che hanno concorso sia all'elaborazione dei contenuti della proposta di legge popolare che poi alla campagna di raccolta firme. Sono, oltre ad ACLI Lombardia, il Forum del Terzo Settore, ARCI Lombardia, ANCeSCAO Lombardia, CGIL, FNP CISL, Anteas, UILP, ADA, ANCI e Uneba.

Ci sono inoltre altri due Provvedimenti: **PDL n. 87** “*Riconoscimento del ruolo del Caregiver di famiglia*” atto di iniziativa consiliare assegnato alla Commissione II in data 11/09/2019 e il **PDL n. 9** “*Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare*” atto di iniziativa consiliare assegnato alla Commissione III in data 06/06/2018, entrambi risultano mai stati iscritti per la trattazione.

2 marzo i provvedimenti sono iscritti all'odg della Commissione III. I provvedimenti sono stati illustrati dai relatori.

9 marzo il Consiglio per le pari opportunità ha espresso parere favorevole all'unanimità.

PDL n. 206 “*Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 (Politiche regionali in materia culturale) - Riordino normativo*”.

Atto di iniziativa del Presidente di Giunta

In carico alla Commissioni VII

La rivisitazione della legge regionale in ambito culturale si basa sulla necessità di formulare norme maggiormente rispondenti ai mutati scenari sociali e istituzionali, più adeguate all'evoluzione tecnologica, finalizzate ad incardinare a sistema le molteplici forme di partnership pubblico/privato e di coinvolgimento di quest'ultimo, intese a valorizzare il comparto cultura in tutte le sue forme ed espressioni, ad aggiornare le modalità operative di Regione in un contesto sociale ed economico notevolmente cambiato nel tempo. Conseguentemente si tratta per lo più di modifiche che per loro natura non determinano aggravii finanziari per il bilancio regionale, avendo carattere ordinamentale, procedurale, programmatico.



In particolare:

Art. 11 (Tavoli della cultura) Come impostati nella legge vigente, i suddetti tavoli hanno tuttavia faticato a prendere vita in quanto la loro istituzione obbligatoria è parsa risolversi in un mero adempimento normativo, di fatto priva di valore aggiunto. Le modifiche introdotte intendono ridare vigore a questo strumento di partecipazione. Per questa ragione si prevede la possibilità di istituire i tavoli in relazione a specifiche tematiche di particolare spessore.

Art. 12 (Beni culturali) Viene eliminato dal comma 1 il riferimento all'apporto del volontariato per la messa in scurezza, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali di interesse architettonico, artistico e storico in quanto le attività indicate hanno un tale rilievo tecnico-professionale che il loro esercizio non si concilia con un impegno di tipo saltuario e a titolo di volontariato. Viene, inoltre, di eliminato il riferimento alla manutenzione di beni appartenenti a privati o ad altri enti pubblici, il cui onere non può ricadere sulla Regione.

Art. 14 (Biblioteche e sistemi bibliotecari) Al comma 2 bis sono puntualmente declinate le competenze relative alle biblioteche della Città Metropolitana di Milano che vengono riallocate in capo alla Regione; tali competenze attualmente sono elencate dalla l.r. 14/2017, che sarà abrogata con l'entrata in vigore della presente legge.

9 marzo iscritto all'odg della Commissione VII. Il provvedimento è stato illustrato dall'Assessore all'Autonomia e Cultura. Il Presidente della Commissione ha chiesto di avviare le consultazioni.

PDL 203 "La Lombardi è dei giovani"

Il 22 marzo **il pdl è diventato legge** con l'approvazione del Consiglio regionale.

Il 31 marzo 2022 la legge è stata pubblicata sul BURL Suppl. n. 13:

[file:///C:/Users/ossgiur/Downloads/SUP13_31-03-2022%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ossgiur/Downloads/SUP13_31-03-2022%20(1).pdf)

PDL n. 202 "Misure per il contrasto alla povertà educativa sul territorio lombardo"

Di iniziativa consiliare.

Assegnato alla Commissione III il 21 dicembre 2021.

La proposta di legge si intende istituire un Forum regionale sul tema che possa:

- essere veicolo per la diffusione delle informazioni sul fenomeno;
- promuovere la discussione e l'elaborazione di posizioni comuni;
- essere soggetto di raccordo tra il Fondo nazionale per il contrasto della povertà educativa e le organizzazioni regionali attive sul tema;
- costruire relazioni stabili e trasparenti con le istituzioni e con i soggetti di mercato.

18 gennaio – iscritto all'odg del Consiglio per le pari opportunità non è stato espresso il richiesto parere ed è stata inviata una nota alla Commissione referente contenente le motivazioni della decisione

PDL n. 189 "Disciplina per la realizzazione, localizzazione e gestione dei cimiteri per animali d'affezione"

Di iniziativa dei Consiglieri regionali: Carzeri, Comazzi, Beccalossi, Romeo, Invernizzi, Barucco, Piazza.

Assegnato alle Commissioni: referente III consultiva V.



Il provvedimento si pone l'obiettivo di dettare una normativa uniforme e completa circa la realizzazione di tali aree, la cui disciplina attualmente viene normata dai soli artt. 29 e 30 del Regolamento Regionale n. 6/2004 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali". Si ritiene, infatti, che tali previsioni, essenziali dal punto di vista igienico-sanitarie, non siano sufficientemente specifiche sotto il punto di vista urbanistico-programmatorio, oggetto, invece, della presente proposta.

9 marzo iscritto all'odg della Commissione III. Il provvedimento è stato illustrato dal relatore.

È aggiornato al 31 marzo, salvo errori ed omissioni